



Circolare **1605** del 22/04/2015

A Tutti i Responsabili UIL – BAC
Alle R.S.U.
A Tutti i lavoratori
LORO SEDI

BUONI PASTO IN OCCASIONE DI ASSEMBLEE A seguito dell'assemblea indetta dalla UILBAC sul rifiuto del riconoscimento ad alcuni dipendenti del diritto a percepire il buono pasto abbiamo denunciato il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del CCNQ 7/8/98 e da un apposito parere ARAN che riconosce l'esigibilità del buono pasto in occasione di assemblee retribuite in orario di lavoro. Rilevando che il MiBACT è l'unica Amministrazione ove viene di fatto avallata una interpretazione che nega questo diritto. Abbiamo pertanto chiesto il 16 scorso il riconoscimento del *ticket* a coloro che se lo sono visto negare e un chiarimento formale e ultimativo in materia, precisando che in assenza dello stesso avvieremo le iniziative conseguenti, anche sul piano giudiziale, contro l'antisindacalità di tale comportamento e per il ripristino della corretta applicazione della norma.

MISURE URGENTI PER ASSICURARE LA FASE TRANSITORIA Abbiamo sollecitato l'adozione delle misure urgenti per assicurare la fase transitoria dell'attuazione del DPCM 171/2014 già segnalate con la nostra nota del 14.4.2015, alla quale non avevamo ancora ricevuto risposta. Alle situazioni di carenza di dirigenti titolari già segnalate si sono aggiunte quelle dell'Abruzzo, in cui è priva di dirigente la Soprintendenza archeologia e del Molise in cui è privo di dirigente il Polo museale, mentre rimangono ad interim la Soprintendenza archeologica e quella alla Belle Arti, con grave disagio per l'efficiente funzionamento degli istituti e per il personale. Abbiamo altresì sollecitato l'omogenea – quanto ai criteri da adottare - e coordinata – quanto ai tempi – urgente estensione a tutti gli istituti di tutti i settori degli interPELLI per le nomine dei direttori degli istituti non dirigenziali avviati per ora solo nel settore archeologia.

PERMESSI PER VISITE SPECIALISTICHE Abbiamo infine in data odierna sollecitato anche l'urgente recepimento, mediante opportuna circolare, della sentenza del TAR Lazio n. 05714 del 17.4. 2015, che ha annullato la circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica (comunicata agli organi del MIBACT dalla DGO con la sua predetta circ.2/2014) nella parte in cui assoggetta alla disciplina dei permessi retribuiti ex art. 18 del CCNL 1994-97 i permessi per visite, terapie e prestazioni specialistiche, introdotti dall'art. 55 *septies*, comma 5 *ter* come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 16 *bis* del d.l. 101/2013 conv. in l. 125/2013. Il TAR ha dichiarato che la materia dei permessi per visite specialistiche è specifica e innovativa e non può rientrare nella disciplina dei permessi per motivi personali, e che pertanto le visite specialistiche non devono rientrare nel contingente orario di 18 ore previsto dal citato CCNL.

Il Segretario Nazionale
Enzo Feliciani